

cer 7682/08

SENT. N. 2344/08
N. 9978/08 R.G.
N. _____ Rep. _____
Date: 21/3/09 del 21/3/09
Oggetto: _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra dott.ssa Teresa Napolitano, nella causa civile iscritta nel R.G. al n.9978/08 ha emesso la seguente

SENTENZA

TRA

Ditta [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Gaudino Andrea con studio in Napoli-Barra via Aviglione 74-- -

ATTRICE

E

Telecom Italia s.p.a. in persona del l.r.p.t. con sede in Milano-Piazza Affari n.2 rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], con studio in Napoli [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: restituzione somme e risarcimento-
Conclusioni : come da verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato presso la cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Barra in data 30.9.08, regolarmente notificato alla controparte, la ditta individuale [REDACTED], in persona dell'omonimo titolare, con sede in Napoli [REDACTED] rappresentata e difesa -giusta mandato a margine di detto atto - dal'avv. Andrea Gaudino con studio in Barra -Napoli via Aviglione 74, presso il quale è stato eletto domicilio, ha convenuto in Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barra :

1) la S.p.A. Telecom Italia in persona del l.r.p.t. con sede in Milano Piazza Affari n.2-rappresentata e difesa -giusta regolare mandato agli atti di causa-dall'avv. [REDACTED] con studio in Napoli [REDACTED]

-per i motivi di seguito riportati:

La istante ditta è titolare della utenza telefonica [REDACTED] di categoria "A" per effetto di contratto regolarmente stipulato-

In data 3.4.08 la ditta istante era impossibilitata a fruire di servizio telefonico, per ripetute interruzioni, pur essendo la utente in regola con i pagamenti.

Veniva contattato il servizio "Business" "191" di Telecom per segnalare il guasto.

In data 12.4.08 intervenivano i tecnici specializzati della convenuta compagnia telefonica, che non riuscivano a ripristinare la linea telefonica.

Dopo ripetuti solleciti in data 28.4.08 la linea veniva riparata e veniva riattivato il servizio telefonico-

La società istante a causa della mancanza del servizio di telefonia ha subito notevoli danni economici in quanto la ditta corrispondeva ad una TABACCHERIA, e non ha potuto effettuare operazioni abituali quali la ricarica telefonica, pagamento di utenze, mancanza di contatto diretto con i fornitori.

La situazione ha comportato per la istante danni economici e danni alla immagine dell'attività commerciale.

La istante, ritenendo di aver ricevuto in tal modo danni, iniziava la procedura conciliativa presso la ADR CONCILMED di Napoli, con nota del 17.4.08 ai fini del risarcimento, alla quale la Telecom non aderiva-

In conseguenza di quanto innanzi, si addiveniva al presente giudizio.

Con l'atto di citazione la ditta istante chiedeva di accertare la sussistenza della responsabilità della convenuta Telecom per lo intempestivo allacciamento richiesto-e per la mancata restituzione delle somme indebitamente richieste e percepite -

Di voler condannare la medesima al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.500, IVA inclusa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo.-

Di voler condannare la convenuta Telecom al pagamento delle spese di giudizio.

In via istruttoria veniva richiesto la ammissione alla prova per testi e l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della società convenuta -

Veniva richiesta la esibizione ex art.210 del c.p.c. della scheda di interevento dei tecnici della Telecom-

Instauratosi ritualmente il contraddittorio nell'udienza del 12.12.08 si costituiva la Telecom il cui difensore, depositava fascicolo con comparsa di costituzione e risposta, alla quale si riportava e ne chiedeva l'accoglimento.

Impugnava le avverse richieste e chiedeva poi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, e non provata -

Il difensore dell'istante si riportava all'atto introduttivo e ne chiedeva l'accoglimento.

Impugnava e contestava quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte sia a verbale che nella comparsa di costituzione -

Ammissa la prova per testi come dalle parti richiesto, nella udienza del 4.2.09 si procedeva ad escutere il teste [REDACTED] -nipote della

[REDACTED] - le cui dichiarazioni in ordine ai capi indicati in atti, sono state riportate sul verbale di causa -

La prova veniva impugnata dal difensore della convenuta Telecom-

Nell'udienza del 31.3.09 la causa veniva per conclusione e discussione.

Il difensore dell'istante depositava comparsa conclusionale, alla quale si riportava e ne chiedeva l'accoglimento. In particolare richiedeva di condannarsi la Telecom , in quanto inadempiente per la mancata attivazione del servizio richiesto, al dovuto risarcimento , nella misura riportata in atti ed innanzi indicata.

Il difensore della convenuta Telecom si riportava alla comparsa conclusiva depositata e chiedeva di rigettarsi la domanda attorea in quanto nulla , inammissibile, improponibile, improcedibile , ed infondata in fatto e diritto.

Il giudice introitava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In Via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda dell'istante , essendo stato provato il tentativo di conciliazione con la nota citata innanzi -ricevuta-ed allegata agli atti del giudizio.

La domanda va inoltre dichiarata ammissibile in quanto è stata provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio-

E' stato provato che l'istante ha stipulato il contratto di somministrazione della utenza telefonica da parte della

convenuta TELECOM e che ha regolarmente richiesto la riattivazione della linea telefonica a seguito del disservizio--

Che tale attivazione nonostante ripetuti solleciti è avvenuta con notevole ritardo, procurando danni economici ed all'immagine trattandosi di negozio di tabaccheria che utilizzava la linea telefonica, interrotta per il richiamato guasto tecnico.

La Telecom, riconosceva peraltro valide le doglianze ed assicurava la restituzione delle somme nella misura come da contratto.

Inoltre dalle deposizioni dei testi- riportate sul verbale di causa- risulta che l'istante aveva avvisato dei disagi immediatamente e ripetutamente la Telecom-

, La Telecom regolarmente costituita non ha proceduto a provare i motivi del mancato tempestivo allacciamento, ed irregolari forniture di servizio non conformi al contratto sottoscritto-

Si conclude, quindi, che trattandosi, nel caso di specie di contratto di somministrazione di servizio di telefonia continuata e per uso commerciale, con obblighi reciproci per i contraenti- la Telecom risulta inadempiente nei confronti dell'istante, che, invece, ha pagato il servizio di allacciamento e di fruizione --

Per quanto innanzi esposto il giudice -rilevato che ai sensi dell'art.1453 c.c. vi è stata la mancata osservanza del contratto da parte della Telecom- la dichiara inadempiente e la condanna a risarcire l'utente istante della somma di complessivi euro 700,00, (comprensiva di IVA), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, salvo compensazione per eventuali differenze che la Telecom contabilizzerà., tenuto conto del contratto sottoscritto --

Il richiesto danno economico non è stato documentato, né provato nella sua entità. Non è stato provato il traffico commerciale al quale far riferimento. Conseguo da tanto che essendo la linea mancata per limitati giorni lavorativi, il giudice ha ritenuto equo liquidare la detta somma ai fini risarcitori.

Non è riconosciuto il danno esistenziale in quanto la istante è una Ditta individuale-

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo successivo tenendosi conto dell'attività processuale svolta e delle questioni trattate.

M

P.Q.M.

Il giudice di pace di Barra definitivamente pronunciando sulla domanda della ditta [REDACTED] così decide:

- Accoglie la domanda attorea
- Dichiaro la Telecom Italia s.p.a. inadempiente contrattualmente nei confronti dell'utente ditta
- Condanna la Telecom Italia S.p.A in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 700,00-
- -quale risarcimento, per danni patrimoniali a fronte del mancato e regolare servizio di telefonia-
- Sulla detta somma dovranno essere corrisposti gli interessi dalla domanda al soddisfo-Le somme ove previsto sono comprensive di IVA-

Condanna altresì la convenuta Telecom al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario per complessivi euro 660,00 così distinti :euro 80,00 per spese, euro 300,00 per onorario- euro 280,00 per diritti- oltre il 12,5% ex art.15 L.P., nonché IVA e C:P:A: come per legge.

- Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282c.p.c.

Barra li 31.3.09

Il Giudice di Pace

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Depositato in Cancelleria

Oggi, 21.03.2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B39

M. Cristina Filosa

